



**Regione Autonoma della Sardegna**

**Presidenza**  
*Servizio Elettorale*

Prot. n. 439

Cagliari, 12 gennaio 2009

Comunicazione trasmessa solo via fax  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
ai sensi dell'art. 6, comma 2,  
L. 412/1991; pagine trasmesse n. 2

Ai Signori Sindaci

Ai Responsabili degli  
Uffici Elettorali  
dei Comuni della Sardegna

LORO SEDI

e, p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali  
delle Prefetture di  
- CAGLIARI  
- SASSARI  
- NUORO  
- ORISTANO

LORO SEDI

Oggetto: Elezioni del XIV Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della Regione (15/16 febbraio 2009).  
Adempimenti relativi agli spazi per le affissioni di propaganda elettorale.

In relazione allo svolgimento delle consultazioni elettorali in oggetto, si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di spazi per le affissioni di propaganda elettorale.

L'articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, recante "Norme per la disciplina della propaganda elettorale", successivamente integrata ed aggiornata (in particolare dalla legge 24 aprile 1975, n. 130) prevede, com'è noto, che l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati, sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune (c.d. "propaganda diretta").

Analogamente, è consentita soltanto in appositi spazi l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale da parte dei c.d. *fiancheggiatori*, ossia da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. n. 212/1956 (*art. 1, comma 2, della L. n. 212/1956* - c.d. "propaganda indiretta").



A tale proposito, scade oggi, **lunedì 12 gennaio** (trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione), il termine per la presentazione al Comune delle apposite domande da parte di chi, pur non partecipando alla consultazione elettorale con liste di candidati, intende eseguire affissioni di propaganda elettorale negli appositi spazi (*art. 4 della L. n. 212/1956*).

La Giunta comunale, **tra martedì 13 e giovedì 15 gennaio** (e cioè tra il 33° e il 31° giorno precedente le elezioni) stabilisce gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale che saranno effettuate da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati; stabilisce e delimita, nel numero e nelle dimensioni previste dalla legge n. 212/1956, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale che saranno effettuate da parte dei fiancheggiatori (*art. 2 della L. n. 212/1956*).

**Entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste ammesse**, inviata da questo Servizio Elettorale, la Giunta comunale delimita gli spazi per le affissioni di propaganda elettorale e li ripartisce in tante sezioni quante sono le liste ammesse, assegnando le sezioni nel rispetto di quanto previsto dalla legge (*artt. 3 e 5 della L. n. 212/1956*).

Nel medesimo termine di cui sopra, la Giunta comunale ripartisce gli spazi, secondo le modalità previste dalla legge, fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste di candidati, abbiano presentato apposita domanda per effettuare affissioni (*artt. 4 e 5 della L. n. 212/1956*).

Dalla disciplina suesposta si evince che i Comuni hanno l'obbligo di assegnare d'ufficio gli spazi alle liste di candidati, senza che intervenga apposita domanda da parte dei partiti o gruppi politici che presentano le liste, mentre la domanda si rende necessaria da parte dei c.d. "fiancheggiatori".

Dovranno essere ripartite ed assegnate sezioni di spazio distinte per le liste regionali e per le liste circoscrizionali, con riguardo sia alla propaganda "diretta" che a quella "indiretta".

Ai fini di un ulteriore approfondimento dell'argomento, si ritiene utile segnalare in materia la circolare del Ministero dell'Interno dell'8 aprile 1980, n. 1943/V, avente ad oggetto: "Disciplina della propaganda elettorale".

Il Direttore del Servizio  
Dr. Vincenzo Roggero